



PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti
Unità Operativa Rifiuti Speciali

Oggetto Rinnovo dell'autorizzazione, con validità sino al 20 novembre 2020, rilasciata alla ditta Beozzo Costruzioni S.r.l. per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in via Caduti del Lavoro, 19 nel Comune di Villa Bartolomea (VR).

Determinazione n. 4292/15 del 20 novembre 2015

Decisione Il Dirigente¹ del Settore Ambiente della Provincia di Verona rinnova alla ditta Beozzo Costruzioni S.r.l., avente sede legale e operativa in via Caduti del Lavoro, 19 a Villa Bartolomea (VR):

1. l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, nel rispetto di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;
2. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, relativamente alle polveri provenienti dall'attività, svolta in impianto, di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei materiali/rifiuti, ai sensi dell'art. n. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
3. l'autorizzazione allo scarico in fognatura² delle acque meteoriche di dilavamento trattate e provenienti dalle aree impermeabilizzate di stoccaggio rifiuti dell'impianto, ai sensi dell'articolo 124, parte terza del D.Lgs. n. 152/06.

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dell'art. 27 della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000, ha validità fino al 20 novembre 2020.

Fatto Con determinazione provinciale n. 6173/10 del 02 dicembre 2010, la ditta Beozzo Costruzioni S.r.l. veniva autorizzata, fino al 20 novembre 2015, all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi, sito in via Caduti del Lavoro, 19 nel Comune di Villa Bartolomea (VR).

Con nota pervenuta³ in data 14 marzo 2011, la Ditta provvedeva ad inviare le

¹ L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 54 del vigente statuto della Provincia e l'articolo 28 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

² Con recapito finale nello scolo "Zanardi".

³ Acquisita al prot. prov. n. 28042 del 18/11/11.

integrazioni documentali richieste dalla Provincia con la determinazione provinciale n. 6173/10 del 02 dicembre 2010.

Con nota pervenuta⁴ in data 05 dicembre 2012, la Ditta faceva pervenire la documentazione relativa all'adeguamento dell'impianto al Piano di Tutela delle Acque.

Con nota pervenuta⁵ in data 20 agosto 2015, la Ditta presentava istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, allegando alla stessa la seguente documentazione:

- relazione tecnica informativa;
- schema di calcolo della fidejussione;
- comunicazione relativa alla nomina del responsabile tecnico;
- piano di gestione operativa;
- certificato ISO 14001:2004.

Con nota del 25 settembre 2015⁶, la Provincia di Verona comunicava l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione e convocava una riunione istruttoria per un esame congiunto fra Enti dell'istanza presentata dalla Ditta.

Con nota del 22 ottobre 2015 (prot. prov. n. 92162), la Provincia trasmetteva il verbale dell'incontro tenutosi il 13 ottobre 2015 presso la sede del Settore Ambiente della Provincia di Verona per la valutazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

Con note pervenute⁷ in data 13 novembre 2015 e 19 novembre 2015, la Ditta presentava le integrazioni documentali richieste dalla Provincia con il verbale della riunione tenutasi il 13/10/2015.

Motivazione L'autorizzazione all'esercizio è rinnovata ai sensi della normativa ambientale, di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

La decisione si fonda sull'istruttoria svolta dallo scrivente ufficio che ha verificato il rispetto da parte della Ditta dell'iter previsto dalla normativa. Dall'esito dell'incontro istruttorio e dalla verifica della documentazione agli atti non sono ravvisabili impedimenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

L'adeguamento del sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche di dilavamento viene imposto in attuazione della DCRV n.107 del 5/11/2009 (approvazione del Piano di Tutela delle Acque) successivamente integrata dalla DGRV n. 80 del 27/01/2011 ("Norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque. Linee guida applicative") e modificata dalla DGRV n. 842 del 15 Maggio 2012 (modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque) e dalla D.G.R.V. n. 1770 del 28/08/2012.

Obblighi da rispettare La Ditta Beozzo Costruzioni S.r.l. è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. l'esercizio dell'impianto deve essere svolto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e in particolare dalla Legge

⁴ Acquisita al prot. prov. n. 28042 del 18/11/11.

⁵ Acquisita al prot. prov. n. 73802 del 20/08/2015.

⁶ Prot. n. 84017.

⁷ Acquisite rispettivamente al prot. prov. n. 99724 del 16/11/2015 e n. 100953 del 19/11/2015.

Regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii., dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.sm.ii. e dal DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.;

devono inoltre essere rispettate le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione secondo le disposizioni contenute nell'allegato A della DGRV n. 1773 del 28 Agosto 2012;

2. le attività di gestione dell'impianto devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

l'impianto deve essere gestito in modo da garantire una corretta gestione dei rifiuti, evitando la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;

3. la gestione dell'impianto, dei rifiuti e dei materiali deve avvenire con le modalità e nelle aree previste rispettivamente nella relazione tecnica e nella planimetria di cui al protocollo provinciale n. 100953 del 19/11/2015;

4. possono essere conferiti in impianto esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella dell'allegato A posto in fondo al presente provvedimento, rispettando la quantità massima e complessiva stoccabile (comprensiva sia dei rifiuti in entrata che prodotti) fissata in 2320 ton., corrispondenti a circa 1547 mc;

i rifiuti in entrata devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. e sugli stessi devono essere eseguite, ove previsto, le analisi di caratterizzazione e il test di cessione ai sensi dell'art. 8 e 9 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii..

I rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, per i quali il catalogo europeo dei rifiuti prevede omologhi pericolosi, ovvero le cosiddette "voci a specchio", dovranno essere accompagnati da certificazione analitica⁸.

Tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso l'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica dovrà avvenire in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al CER individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto) anche i rifiuti non aventi codici a specchio devono comunque essere sottoposti ad analisi.

I relativi certificati dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.

Qualora in fase di scarico dei rifiuti si rilevassero delle non conformità rispetto a quanto specificato, si dovranno interrompere le operazioni e provvedere a ricaricare sul mezzo quanto già scaricato.

Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente

⁸ In analogia con quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 05/02/98, il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802; le analisi sui campioni ottenuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale e sono da effettuare su cumuli di rifiuto di massimo 500 metri cubi verificando almeno il set minimo di parametri indicati nell'allegato A della DGRV n. 1773/12. Il titolare dell'impianto di recupero deve inoltre verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. per la specifica attività svolta.

apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità;

Si precisa, ai sensi della DGRV n. 1773/12 del 28/08/12, allegato A, punto 11, che qualora il produttore di rifiuti da costruzione e demolizione effettui attività di demolizione selettiva di fabbricati civili o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (es. uffici, mense, magazzini), non vi è l'obbligo di analisi per i rifiuti con codice CER 170107, previo il rilascio di un'attestazione⁹ in cui si dichiara che le aree da demolire non presentano alcuna delle criticità descritte nel capitolo della suddetta Deliberazione dedicato alla demolizione selettiva;

5. il recupero effettuato deve garantire l'ottenimento di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa¹⁰ tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate¹¹ per le quali dovrà essere certificata, mediante analisi, l'idoneità all'utilizzo¹².

Affinché un rifiuto possa essere qualificato come materia prima secondaria ed essere escluso dalla disciplina dei rifiuti (e utilizzati in luogo delle materie prime corrispondenti), deve rispettare tutte le condizioni¹³ generali stabilite dall'art. 184 ter c.1 del D.Lgs. 152/06.

In particolare, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie prime secondarie devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con il D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., nelle more dell'emanazione del D.M. attuativo.

Pertanto al fine di soddisfare i requisiti previsti dal contesto normativo vigente, i prodotti recuperati in uscita dall'impianto devono essere sottoposti al test di cessione¹⁴, previsto dal D.M. 186 del 05/04/2006 – allegato 3 per il recupero di rifiuti non pericolosi, nonché alle analisi previste per lo specifico settore di riutilizzo, a seconda della destinazione d'uso.

I materiali prodotti dal recupero e destinati ad essere utilizzati nel settore delle costruzioni, devono altresì rispettare le modalità operative previste dalla DGRV n. 1060 del 24 giugno 2014.

6. i prodotti ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti devono essere depositati nelle apposite aree¹⁵ in attesa che sia verificata la rispondenza ai requisiti prestazionali e ambientali. Nel caso le verifiche condotte sul lotto portino a una non conformità dei parametri prestazionali il materiale potrà essere rilavorato. Nel

⁹ Con cui, in pratica, il produttore/detentore si assume la responsabilità di affermare l'assenza di materiali pericolosi.

¹⁰ E in particolare alle norme UNI.

¹¹ Devono essere garantiti gli standard esistenti applicabili ai prodotti.

¹² Il materiale in questione deve presentare:

- qualità specifiche, ossia criteri tecnici tali da assicurare la funzionalità e la sicurezza del materiale;
- parametri chimici/fisici/biologici tali da assicurare che il materiale possa sostituire materie prime e avere le caratteristiche per il processo/utilizzo a cui è destinato;
- limiti di concentrazione di contaminanti non rischiosi per l'ambiente o la salute umana tali per permettere il suo utilizzo nel processo cui è destinato.

¹³ a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

¹⁴ Secondo le norme UNI 10802 ed UNI EN 12457-2.

¹⁵ "area/e del lavoro in attesa di caratterizzazione".

caso invece di non conformità alle caratteristiche ambientali i materiali restano rifiuti e pertanto dovranno essere gestiti come tali;

7. l'impiego del materiale da destinare alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali, è subordinato alla valutazione di compatibilità ambientale, attraverso l'esecuzione del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., da effettuare sia sui rifiuti in entrata che sui prodotti finiti in uscita, e congiuntamente sulle singole frazioni ottenute dall'impianto, qualora il materiale risulti da miscelazione di queste ultime;
8. i prodotti ottenuti dal recupero, poiché derivanti da rifiuti da costruzione e demolizione, oltre che dover essere conformi alle disposizioni contenute nel DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. ed alla DGRV n. 1773 del 28 Agosto 2012, devono altresì rispettare le caratteristiche disposte dall'allegato C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e/o quanto stabilito dalla DGRV n. 1060 del 24 giugno 2014, nonché riportare obbligatoriamente la marcatura¹⁶ CE;
9. il rifiuto identificato dal codice CER 17.05.04 "Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03", deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - prima di ogni trattamento:
 - deve essere sottoposto (o essere stato sottoposto) al test di cessione per la verifica della presenza nell'eluato degli inquinanti definiti nella tabella riportata nell'allegato 3 del D.M. 5.02.1998 e ss. mm. ii., con le frequenze e modalità stabilite dall'art. 9 del decreto stesso;
 - deve essere sottoposto (o essere stato sottoposto) ad analisi al fine di verificare il rispetto dei valori di concentrazione stabiliti per i terreni (tabella 1, colonna A o B dell'allegato 5 alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 - in funzione della destinazione d'uso del sito di recapito);
 - deve essere suddiviso e stoccato separatamente¹⁷ a seconda della sua destinazione d'uso finale (i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale devono rispettare i valori stabiliti dalla colonna A dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 mentre i siti ad uso commerciale ed industriale i valori stabiliti da quella B);
 - non deve venire miscelato con altri rifiuti o materie prime al fine della diluizione;
 - inoltre:
 - a seguito del trattamento le frazioni granulometriche dovranno rispettare i valori di concentrazione stabiliti per i terreni (tabella 1 colonna A o B - in funzione della destinazione d'uso del sito di recapito - allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006);
 - le frazioni non desiderate e le piccole granulometrie che sfuggono ai frantoi ed ai nastri trasportatori andranno smaltiti come rifiuti;
 - sono escluse dal conferimento, le terre e rocce provenienti da siti contaminati e/o contenenti sostanze che le rendano pericolose;
10. non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;

¹⁶ Ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

¹⁷ Lo stesso deve valere per il prodotto ottenuto dal suo trattamento.

11. i rifiuti sottoposti a sola messa in riserva dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (operazioni da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva;
12. deve essere eseguita periodica manutenzione generale all'impianto;
13. non possono essere svolte lavorazioni o altre attività in impianto durante le ore notturne;
14. non possono essere introitati rifiuti contenenti amianto (fibrocemento, ecc.) o altre sostanze pericolose;
15. i rifiuti in uscita¹⁸ dall'impianto di trattamento devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni;
i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di recupero, non possono rimanere stoccati in impianto per un periodo maggiore di tre anni¹⁹;
16. la gestione dei cumuli di rifiuto e del materiale prodotto deve essere condotta in maniera attenta e corretta, in particolare:
 - lo stoccaggio deve essere effettuato nelle aree stabilite nel rispetto dei limiti e dei quantitativi previsti;
 - le aree riservate allo stoccaggio dei rifiuti e al trattamento (frantumazione, vagliatura, ecc) degli stessi, devono risultare impermeabilizzate, mantenute in buono stato²⁰ e collegate al sistema di gestione delle acque; tale aree devono avere una pendenza tale da convogliare i liquidi negli appositi pozzetti e canalette di raccolta;
 - lo stoccaggio deve avvenire per categorie/tipologie omogenee di rifiuti (così come individuate dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii) e di materiali prodotti²¹;
 - contrassegnare (con cartellonistica ben visibile) le aree adibite allo stoccaggio al fine di rendere nota la tipologia (e i codici CER);
 - devono essere tenute separate le MPS prodotte in impianto da quelle provenienti dall'esterno;
 - le aree destinate al deposito delle MPS derivanti dal trattamento dei rifiuti identificati con il codice 170302 (miscele bituminose) e 170508 (pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507) devono essere risultare adeguatamente impermeabilizzate e dotate di sistemi di trattamento e raccolta delle acque di dilavamento;
 - i rifiuti e le MPS prodotte non devono ricadere nelle vie di transito;
 - l'organizzazione degli spazi e la disposizione dei cumuli devono consentire facilità di passaggio ed intervento, ed agevolare le operazioni di movimentazione, la viabilità di servizio e la circolazione dei mezzi;
 - garantire la stabilità dei cumuli che devono essere mantenuti ad una altezza non superiore all'altezza della barriera arborea;
17. per contenere la diffusione di polveri la ditta deve:
 - rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V parte I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione,

¹⁸ Compresi i residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo n. 36/2003.

²⁰ Deve essere garantita l'impermeabilità anche in presenza di grossi carichi o alle varie movimentazioni.

²¹ Fare riferimento in particolare all'allegato C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2015, n. UL/2005/5205.

- produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
 - mantenere un apposito sistema fisso di irrorazione per bagnare le superfici fonti di emissioni polverulenti, al fine di impedirne il sollevamento e la diffusione;
il suddetto impianto fisso di irrorazione deve essere dotato di apposito contatore volumetrico, avendo cura di evitare fenomeni di ruscellamento; può essere utilizzata, in alternativa, ma solo per i piazzali su cui sono depositate le MPS e le materie prime naturali, apposite autobotte;
 - mantenere le pavimentazioni in buono stato così come le vie di transito che devono essere tenute pulite, integre²², sgombre da qualsiasi tipo e quantità di materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito di passaggio di veicoli;
il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
 - incapsulare, ove possibile, le attrezzature usate per il trattamento di recupero (impianto di frantumazione, vagliatura, nastri) o dotarle di un sistema di nebulizzazione con ugelli spruzzatori d'acqua, in numero adeguato e posti nelle parti critiche quali i punti di carico, scarico e trasferimento dei materiali;
 - mantenere la barriera²³ arborea perimetrale in buono stato di conservazione;
18. deve essere inviata, a Provincia, Comune ed ARPAV, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, apposita relazione di impatto acustico dell'attività, redatta da tecnico competente, che escluda il superamento dei limiti di rumore imposti dal piano di zonizzazione acustica comunale;
19. per quanto concerne la gestione dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque²⁴ di dilavamento la Ditta è tenuta a:
- evitare ogni danneggiamento delle falde acquifere e l'instabilità dei suoli;
 - mantenere tutti i manufatti impiegati per la gestione delle acque di scarico (vasche, pozzetti, tubazioni ecc.) in perfetto stato di efficienza, pulizia e funzionalità; in particolare la vasca (o vasche) di sedimentazione delle acque meteoriche deve essere soggetta ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione; il materiale prodotto nelle stesse deve essere smaltito come rifiuto;
 - rispettare per lo scarico delle acque i limiti stabiliti dalla tabella 1 dell'allegato B del Piano di Tutela della Acque del Veneto;
 - sottoporre lo scarico delle acque a un controllo analitico semestrale²⁵, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., COD, idrocarburi totali, Fe e Zn;
 - non scaricare in caso di anomalie o di totale interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione;
 - ogni variazione delle caratteristiche degli scarichi (con particolare

²² Avendo cura di impedire o limitare la formazione di eventuali avvallamenti, cedimenti, infossamenti o buche.

²³ Che deve risultare strutturata secondo le modalità previste a progetto e nella precedente autorizzazione.

²⁴ Devono essere raccolte e trattate le acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia (o almeno i primi 10 mm di acqua).

²⁵ Compatibilmente con il verificarsi di eventi meteorici.

riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di depurazione devono essere comunicati tempestivamente al settore ambiente della Provincia ed all'A.R.P.A.V.;

- adeguare il sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte a quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque (approvato con DCRV n. 107 del 5/11/2009, pubblicato sul BUR Veneto n. 100 del 8/12/2009 e modificato/integrato dalla D.G.R.V. n. 842 del 15 Maggio 2012 e dalla D.G.R.V. n. 1770 del 28/08/2012), entro il 31 dicembre 2015;

in base a tali disposizioni, si ritiene necessario che la Ditta provveda ad impermeabilizzare, con annesso sistema di raccolta delle acque²⁶, tutte le superfici dell'impianto destinate oltre che al deposito (e trattamento) dei rifiuti anche a quello delle MPS;

la Ditta dovrà pertanto far pervenire, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente atto, un apposito progetto di adeguamento dell'impianto ai disposti normativi del PTA, comprendente in particolare una relazione tecnica, la relazione di valutazione di compatibilità idraulica, copia²⁷ del parere del Dipartimento Difesa Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrogeologico Adige Po – Sezione di Verona (ex Genio Civile) relativo alla verifica del rispetto dell'invarianza idraulica, la planimetria dell'impianto autorizzato e di variante e il nulla osta idraulico da parte del Comune;

- resta fatta salva la necessità di acquisire da parte della Ditta ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie in materia urbanistica, idraulica, ecc.;

20. inviare alla Provincia, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa (in minimo 3 esemplari originali²⁸), redatta secondo lo schema di polizza riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2721, con in allegato la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura²⁹, ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario); in alternativa alla procura potrà essere inviata la dichiarazione del legale rappresentante³⁰ (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) della Compagnia assicurativa o bancaria che attesti i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione;

²⁶ Valutare se provvedere al ridimensionamento o all'aggiunta di ulteriori vasche in considerazione delle superfici interessate. Per le aree di stoccaggio delle MPS è sufficiente la raccolta e il successivo trattamento delle acque di dilavamento di sola prima pioggia.

²⁷ Da inviare anche successivamente ma comunque prima del rilascio dell'autorizzazione provinciale alla realizzazione delle opere previste.

²⁸ Relativi a beneficiario, fidejussore e contraente.

²⁹ Di recente stesura, cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, la vecchia procura, ma autenticata da un notaio recentemente cioè sempre contestualmente alla sottoscrizione della fidejussione.

³⁰ Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con un autocertificazione, ad es. può essere inviata copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa in cui compaia il suddetto nominativo).

21. osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione e successivamente con frequenza almeno biennale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione; vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale; il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento ARPAV per la sua approvazione); così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della DGRV n. 242 del 09/02/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;
22. in caso di cessazione dell'attività dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti e che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali³¹, comunicando le risultanze³² delle indagini a Provincia, Comune, Ulss ed Arpav;
23. ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia;

Avvertenze La presente determinazione costituisce unicamente autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione fissata al 20 novembre 2020. Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente".

³¹ Suolo, sottosuolo e acque di falda.

³² Allegare il Piano di Caratterizzazione (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 242) alla comunicazione di cessazione dell'attività.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Beozzo Costruzioni S.r.l. e trasmesso alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Comune di Villa Bartolomea (VR), al Dipartimento provinciale ARPAV, all'azienda ULSS n. 21, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo³³ o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica³⁴.

Il Dirigente
Dott. Giorgio Baroni³⁵

³³ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

³⁴ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

³⁵ In sostituzione del dirigente del settore Ambiente, ing. Carlo Poli, ai sensi della determinazione organizzativa n. 166/2013 del 2 agosto 2013.

Allegato A: rifiuti ammissibili in impianto (+ operazioni consentite e capacità/potenzialità max)

Codice C.E.R.	Descrizione del rifiuto	Operazioni
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	R13 – R5
17.01.01	cemento	R13 – R5
17.01.02	mattoni	R13 – R5
17.01.03	mattonelle e ceramiche	R13 – R5
17.01.07	miscuglio di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	R13 – R5
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	R13 – R5
17.05.04	terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	R13- R5-R10
17.05.08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	R13 – R5
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi di cui alle voci 17.09.01; 17.09.02; 17.09.03	R13 – R5

Sono autorizzate le operazioni di recupero contrassegnate dalle sigle R13, R5, R10;

R5 – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;

R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R10³⁶ – trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

La capacità massima delle diverse tipologie di rifiuti (conferiti e prodotti) stoccabili presso l'impianto è fissata in 2320 ton. corrispondenti a circa 1547 m³, di cui:

- 2255 ton. di rifiuti inerti³⁷ con codici CER 17....;
- 60 ton. di rifiuti inerti³⁸ con codici diversi dal CER 17....;

la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività è fissata in 5 ton. corrispondenti a circa 3,3 m³;

la potenzialità massima annua di trattamento rifiuti dell'impianto è fissata in 100000 ton. corrispondenti a circa 67000 m³/anno;

la potenzialità massima giornaliera di trattamento rifiuti dell'impianto è fissata in 455 ton. corrispondenti a circa 303 m³/giorno.

³⁶ Operazione consentita solo al codice CER 170504 nel rispetto della tabella 1, allegato 5, alla parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

³⁷ Come identificati al punto 7 dell'allegato 1 – suballegato 1 del DM 05/02/1998.

³⁸ Come identificati al punto 7 dell'allegato 1 – suballegato 1 del DM 05/02/1998.